



Comune di Arnara

(Provincia di Frosinone)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI, CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI, PATROCINI

(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 5.7.17)

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina:
 - la concessione da parte del Comune di forme di sostegno economico a favore di soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di attività conformi alle finalità di interesse pubblico perseguite dall'Ente, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art 118 della Carta Costituzionale e dei principi generali fissati dallo Statuto comunale, nei limiti delle risorse previste in bilancio;
 - l'accesso alle prestazioni economiche erogate a favore di persone e famiglie in stato di bisogno;
 - la concessione di patrocinii.
2. Tra gli scopi principali del presente regolamento figurano, in particolare, la valorizzazione ed il sostegno delle libere forme associative nonché, in relazione agli interventi previsti per i soggetti in stato di bisogno, il contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale.
3. La concessione delle forme di sostegno economico viene effettuata dal Comune nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento, in ossequio all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata, al fine di promuoverne lo sviluppo.

2

TITOLO II: CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ E/O INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI DI CARATTERE RICORRENTE ED OCCASIONALI.

ART. 2 – CRITERI GENERALI

1. Ai fini del presente Regolamento i contributi, i vantaggi economici ed il patrocinio non possono essere concessi per attività con fini di lucro, per manifestazioni di natura politica o elettorale, per iniziative contrarie ai principi che stanno alla base dell'attività dell'Amministrazione Comunale, che non rivestano particolare rilievo e significato per la cittadinanza o per iniziative che siano contrarie ai principi statutari.

ART. 3 – SETTORI D'INTERVENTO

1. I settori d'intervento sono quelli relativi a:
 - a) Attività culturali e scientifiche;
 - b) Attività educative;
 - c) Tutela ambientale;
 - d) Attività socio-assistenziali, umanitarie, attività benefiche, prevenzione e salute;
 - e) Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
 - f) Attività ricreative e sportive;
 - g) Turismo, sviluppo economico e valorizzazione risorse locali;
 - h) protezione civile

ART 4 – BENEFICIARI

1. Possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i seguenti soggetti, che operano nell'ambito degli specifici settori di intervento di cui all'articolo 3:
 - a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;

- b) enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;
 - c) associazioni e fondazioni, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
 - d) libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, fiscalmente registrate;
 - e) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale.
2. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i partiti politici o le organizzazioni sindacali.

ART. 5 – RESPONSABILITA'

1. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi, vantaggi economici o patrocinio.
2. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.
3. Rimane comunque in carico al richiedente la responsabilità dell'organizzazione dell'iniziativa proposta, compresi gli aspetti assicurativi e l'acquisizione di licenze, autorizzazioni, permessi previsti ai sensi di legge, qualora necessari.

ART. 6 – TIPOLOGIA E NATURA DEI CONTRIBUTI

1. Il sostegno finanziario ai soggetti richiedenti, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio, può articolarsi in forma di:
 - a. Contributi ordinari, erogati a sostegno delle attività ordinarie annuali previste dagli statuti delle Associazioni o Enti richiedenti;
 - b. Contributi straordinari diretti a favorire attività occasionali o singoli progetti che esulano dalla programmazione ordinaria del soggetto richiedente e rivestono particolare rilevanza ed interesse a favore della cittadinanza.

ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

1. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dal materiale pubblicitario che le attività vengono attuate con il supporto del Comune.
2. La concessione di contributi di cui al presente regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

ART. 8 – CONTRIBUTI ORDINARI

1. Il Comune, con l'approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria, stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi ordinari.
2. Ai fini della concessione dei contributi ordinati, il Comune pubblica un bando nel quale devono essere indicati almeno:
 - le spese per le quali è ammissibile il contributo;
 - l'ammontare della somma disponibile per il contributo;
 - i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - la natura del contributo ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o in altri benefici economici ai sensi del presente regolamento;

- i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo;
 - le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.
3. I contributi ordinari vengono concessi dal Responsabile della struttura competente, con propria determinazione che deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.
 4. Il Responsabile della struttura competente, con il provvedimento di cui al comma 3, può concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.

ART. 9 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

1. Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, il Responsabile della struttura competente adotta i seguenti criteri, anche non cumulativi:
 - livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
 - livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
 - valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali;
 - grado di rilevanza territoriale dell'attività;
 - livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
 - quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
 - originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
 - livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
 - capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
 - accessibilità alle persone diversamente abili.
2. Nell'adozione dei bandi di cui all'articolo 8, il Responsabile della struttura competente può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

ART. 10 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

1. Ai fini della erogazione dei contributi ordinari, i soggetti beneficiari devono presentare al competente Responsabile la seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
 - b) rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
 - c) copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario, o ai beneficiari;
 - d) attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (quietanza).
2. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso.

ART. 11 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Il Comune può concedere, nel corso dell'anno, contributi straordinari ai soggetti di cui al precedente art. 4.
2. L'Amministrazione si riserva in tali casi di valutare l'accoglimento dell'istanza.
3. La competenza a decidere sulle richieste di contributi straordinari è della Giunta Comunale.

4. I soggetti interessati devono presentare apposita richiesta che deve contenere:

- a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
- b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine della città;
- c) il tipo di contributo o altro beneficio economico richiesto
- d) il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.

5. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, richiede al soggetto interessato la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.

6. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

7. L'ammontare del contributo concesso non può superare il 75% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque, non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

ART 12 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Il contributo economico straordinario potrà essere erogato con le seguenti tempistiche:

- a. per una percentuale concordata (e comunque non superiore al 50%) prima dell'iniziativa e per la restante parte a rendicontazione avvenuta;
- b. a rendicontazione avvenuta.

2. Per ottenere l'anticipazione del contributo di cui al precedente comma 1 lett. a) deve essere avanzata esplicita richiesta nell'istanza di ammissione al contributo indicante le motivazioni, nel rispetto della tipologia di spese ammissibili.

3. Il contributo concesso a titolo di anticipazione dovrà essere comunque rendicontato con i giustificativi di spesa in originale, pena la revoca della concessione del contributo e il recupero coattivo ai sensi del D.P.R. 602/73 e s.m.i.

4. La modalità dell'erogazione del contributo economico deve essere specificata nell'atto amministrativo di concessione del contributo stesso.

5. Ferma restando l'eventuale anticipazione del contributo di cui al precedente comma 1, la liquidazione potrà avere luogo dopo la presentazione dei seguenti documenti:

- a. relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo;
- b. rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
- c. copia delle fatture e dei documenti di spesa.

6. Qualora la spesa sostenuta e il conto consuntivo, al netto di eventuali altre entrate, siano inferiori al costo del progetto dichiarato nella richiesta di contributo o i giustificativi non corrispondano a una somma di spesa almeno pari al costo del progetto dichiarato nella richiesta, il contributo da erogare potrà subire riduzioni in proporzione alle spese effettivamente sostenute.

7. La liquidazione è disposta con provvedimento del Responsabile di servizio.

8. I giustificativi di spesa sono costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi, intestati al soggetto destinatario del contributo e già quietanzati al momento della presentazione della documentazione.

ART. 13 - OBBLIGO DEI RICHIEDENTI

1. La concessione di contributi economici e agevolazioni economiche comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
2. In caso di mancata, parziale o diversa utilizzazione dei benefici è facoltà dell'Amministrazione, con apposito atto, procedere:
 - a. al recupero, in relazione a quanto realizzato, di parte o in toto del contributo se liquidato;
 - b. alla riduzione del contributo in caso di errata/incompleta rendicontazione delle spese;
 - c. alla revoca di quanto concesso se non ancora liquidato.
3. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione erronea, fatta salva la possibilità di rettifica, il beneficiario è tenuto alla restituzione.

ARTICOLO 14 – CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DELLE SALE CIVICHE

1. La concessione delle sale civiche comunali è di norma a titolo oneroso secondo le tariffe stabilite da apposita deliberazione di Giunta comunale.
2. Eccezionalmente la concessione delle sale civiche può essere a titolo gratuito qualora l'uso sia destinato a:
 - attività proposte da associazioni o organizzazioni non aventi scopo di lucro;
 - attività di interesse pubblico di carattere sociale, culturale, ambientale, educativo o sportivo per il territorio interessato che siano aperte a tutta la cittadinanza;
 - attività con altri Enti Pubblici disciplinate in apposite convenzioni o accordi approvati con deliberazione di Giunta Comunale.

TITOLO III: PATROCINIO

ARTICOLO 15 – ISTANZA E PROVVEDIMENTO

1. Il patrocinio è l'espressione dell'apprezzamento, adesione e sostegno concesso dal Comune a iniziative pubbliche o private ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali e per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico, ambientale ed economico della comunità locale e si manifesta con la facoltà data al richiedente di utilizzare il logo del Comune.
2. La concessione del patrocinio può essere a titolo non oneroso, ovvero può essere accompagnata dalla concessione di contributi o dalla concessione di strutture e servizi a titolo gratuito.
3. Il patrocinio è concesso con atto della Giunta comunale, previa istruttoria della richiesta da parte del competente ufficio.
4. La deliberazione di concessione del patrocinio descrive e specifica le strutture ed i servizi eventualmente concessi a titolo gratuito.
5. I soggetti che intendono ottenere il patrocinio devono presentare, prima dello svolgimento dell'iniziativa, una istanza corredata da:
 - descrizione dell'iniziativa
 - programma operativo con indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione .
6. Tutti i materiali promozionali delle iniziative, manifestazioni o progetti patrocinati devono recare la dicitura "con il patrocinio del Comune di Arnara" e riprodurre lo stemma municipale.
7. La concessione del patrocinio non comporta l'esenzione dall'eventuale pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e dei diritti di affissione, nei limiti e con le riduzioni di legge e di regolamento.

8. L'uso improprio o non autorizzato dello stemma e/o logo, o quando dall'uso stesso sia arrecato danno all'immagine del Comune, comporterà l'immediata revoca del patrocinio con atto motivato. Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale derivanti dall'utilizzo improprio o non autorizzato, saranno ad esclusivo carico del soggetto utilizzatore, il quale terrà sollevato il Comune di Arnara da ogni responsabilità.
9. L'uso dello stemma e/o del logo del Comune associato ad iniziative private in modo da ingenerare la convinzione nel pubblico che si tratti di iniziative del Comune, è punito con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 7 bis comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 267/2000.

TITOLO IV: CONTRIBUTI E BENEFICI A PERSONE IN STATO DI BISOGNO

ARTICOLO 16 - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente titolo disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezze del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazioni, universalità e diritti di cittadinanza in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione ed in ottemperanza a quanto disposto in materia dalle relative norme di legge, in particolare ai sensi dell'art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

ARTICOLO 17 - DESTINATARI

1. I destinatari degli interventi economici di cui al presente Titolo, sono tutti i cittadini, regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Arnara che si trovino in condizioni di disagio socio-economico.
2. Sono prioritariamente individuati quali destinatari di contributi di integrazione economica le persone impossibilitate ad assumere impegni lavorativi per età, condizioni di salute, disabilità, i nuclei con più figli minori, i nuclei monogenitoriali privi o carenti di mezzi di sussistenza.
3. I beneficiari dei predetti interventi assistenziali non dovranno, indipendentemente dal valore dell'indicatore della situazione economica, risultare titolari di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'unità adibita a propria abitazione; è ammessa la titolarità di una sola autovettura destinata ad uso personale.
4. L'assistenza economica del Comune è subordinata al fatto che il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti in grado di provvedere al suo sostentamento; il servizio sociale provvederà ad informare in tal senso l'assistito e – avendo cura della qualità dei rapporti familiari e nel rispetto delle norme del Codice Civile – i parenti e gli affini tenuti ad obblighi solidali di intervento, al fine di promuoverne l'assunzione di responsabilità.
5. Potranno essere erogati interventi di emergenza anche a favore di persone temporaneamente presenti sul territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno, tali da esigere interventi non differibili.
6. Tali interventi rivestiranno comunque carattere straordinario, di emergenza, temporaneo, tenendo conto per quanto possibili delle disposizioni del regolamento.

ARTICOLO 18 - FINALITA' DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale, laddove, l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
2. Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettive di recupero e reintegrazione sociale.
3. Gli interventi del regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche, erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e di sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

ART. 19 – MODALITA' DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI

1. La richiesta di contributo va inoltrata per iscritto, dall'interessato o da persona delegata, al Sindaco del Comune autocertificando i seguenti dati:
 - dati anagrafici del richiedente
 - dati anagrafici e composizione del nucleo di stabile convivenza
 - condizione professionale e lavorativa di ogni singolo componente
 - redditi ed emolumenti a qualsiasi titolo percepiti da ciascun componente.
 - Indicatore della situazione economica equivalente quale risulta da apposita dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) inerente la condizione del nucleo familiare di riferimento.
2. L'istanza ha valore di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000; l'eventuale rilascio di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l'uso e l'esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero sarà deferita all'Autorità Giudiziaria e comporterà la decadenza ed il recupero dei benefici indebitamente percepiti.
3. La richiesta potrà essere integrata da ogni ulteriore informazione e documentazione ritenute significative al fine di comprovare lo stato di bisogno; dovrà prevedere altresì apposito ed esplicito consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003.

ART. 20 – ISTRUTTORIA

1. L'Assistente Sociale del Comune assume la competenza istruttoria in ordine alle domande di assistenza economica pervenute; valuta le dichiarazioni rese, la documentazione trasmessa richiedendo – se necessario - la produzione di elementi integrativi o provvedendovi d'ufficio.
2. Può avvalersi altresì della collaborazione di altri servizi comunali (Polizia Municipale, Servizio Tributi, Servizi Demografici etc.) al fine di acquisire ulteriori riscontri e dati utili alla valutazione del caso.
3. Effettua il colloquio con la persona e, se necessario, la visita domiciliare; formula la proposta di intervento mediante apposita relazione che dovrà contenere:
 - diagnosi psico-sociale e relativo piano assistenziale personalizzato che precisi motivazione e obiettivi dell'intervento;
 - entità del contributo
 - modalità di verifica del progetto assistenziale.
4. Eventuali esiti negativi conseguenti l'istruttoria dovranno comunque essere relazionati e motivati.

5. La relazione e la proposta sono sottoposte alla Giunta Comunale per i conseguenti provvedimenti.
6. L'esito del procedimento verrà comunicato per iscritto al richiedente.

ART 21 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO

1. Nel limite dello stanziamento di bilancio, sono previste le seguenti tipologie di assistenza economica:
 - a) "minimo vitale": assistenza economica ordinaria, tesa al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria erogazione di contributi;
 - b) "interventi straordinari una tantum" : assistenza economica straordinaria, tesa al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona, dovuta a cause straordinarie, mediante l'erogazione "una tantum" di contributi.Entrambe le tipologie di intervento suddetto possono concretizzarsi sia attraverso l'erogazione di un contributo economico, sia attraverso la fornitura diretta e indiretta di beni di consumo e/o servizi (alimenti, farmaci, trasporti ecc...).

ART 22 – INTERVENTO INTEGRATIVO (MINIMO VITALE)

1. L'intervento integrativo (minimo vitale) consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato l'integrazione del reddito percepito qualora questo non raggiunga il cd "minimo vitale".
2. Il minimo vitale è pari all'assegno sociale minimo INPS, come rivalutato annualmente.
3. Per le persone che percepiscono redditi inferiori all'assegno sociale minimo INPS, si può erogare un contributo ad integrazione affinché esso raggiunga la soglia del minimo vitale.
4. Il contributo è erogato in base al progetto assistenziale individualizzato, elaborato dall'Assistente sociale, tenuto conto delle risorse economiche disponibili.
5. Tali contributi devono essere sottoposti a verifica periodica rispetto all'effettivo permanere delle difficoltà rilevate e agli obiettivi del progetto.
6. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio Sociale ogni variazione della situazione economica successiva al momento della domanda di assegnazione.
7. L'intervento integrativo in oggetto è destinato a persone non provviste di mezzi economici di sussistenza, prive di sostegni familiari e, se presenti, con risorse finanziarie non adeguate, senza congiunto obbligati per legge.
8. L'intervento ha la durata massima di 6 mesi nell'arco dell'anno solare.

ART 23 - CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

1. Oltre agli interventi ordinari già descritti, è prevista la possibilità di interventi a carattere straordinario ("una tantum"), rivolti a nuclei familiari o persone sole che si trovano a fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito familiare.
2. La misura del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedete.
3. Il reddito non dovrà essere superiore al minimo vitale aumentato del 20%.
4. Il sussidio non potrà comunque superare un valore massimo annuo di €. 1.500,00 e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta.
5. L'erogazione di tali contributi è subordinata all'assenza di eventuali altri finanziamenti previsti da altre norme destinate a sostenere le famiglie. In tal caso il servizio sociale assisterà il richiedente nella singola azione rivolta agli uffici preposti.
6. Sono di norma ammessi a contributo (entro i valori massimi di cui sopra):

- bollette luce, acqua e gas di importo elevato. Il cittadino si impegnerà a chiedere successiva rateizzazione degli importi dovuti agli enti erogatori;
 - arretrati affitto e spese condominiali di importo elevato, qualora non erogabili da altri enti;
 - acquisto di farmaci, secondo prescrizioni mediche. Sono escluse le spese per acquisto di farmaci coperti dal servizio sanitario nazionale;
 - ticket sanitari di diagnostica strumentale qualora non già coperti da servizio sanitario nazionale (con presentazione di prescrizione medica);
 - spese per funerali;
 - altre necessità in base alla relazione dell'Assistente sociale.
7. L'erogazione dei contributi economici è subordinata alla previa esibizione della documentazione comprovante la spesa sostenuta dal soggetto che richiede il contributo.

ART 24 - GRADUATORIA

1. Qualora, per carenza di risorse finanziarie, non sia possibile far fronte alle domande pervenute e ritenute ammissibili per ciascuna forma di intervento, verrà redatta, a cura del Servizio sociale, una graduatoria formulata tenendo conto degli indicatori di seguito individuati:
 - presenza di handicap in condizione di gravità;
 - presenza di anziani in condizioni di non autosufficienza;
 - persona anziana ultrasessantacinquenne che vive da sola;
 - nuclei familiari monogenitoriali;
 - nuclei familiari con presenza di figli minorenni.

ART 25 – PUBBLICITA'

1. Il Comune predispose le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti e Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini attraverso la pubblicazione all'albo on line per il periodo previsto dalla legge e la pubblicazione permanente sul sito Internet comunale, all'interno dell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".
2. L'Amministrazione Comunale pubblica annualmente nel sito internet l'elenco dei soggetti beneficiari di contributi ed agevolazioni (secondo le modalità previste dalle leggi vigenti).

ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la deliberazione di consiglio comunale che lo approva.
2. Sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente Regolamento.